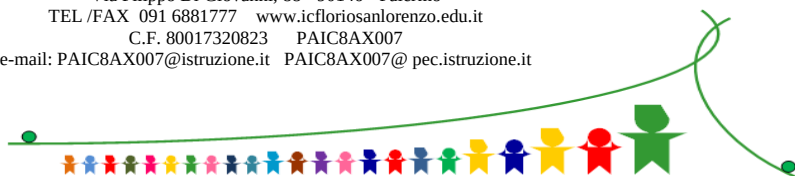




**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE
"I. FLORIO - SAN LORENZO"**

Via Filippo Di Giovanni, 88- 90146 - Palermo
TEL /FAX 091 6881777 www.icfloriosanlorenzo.edu.it
C.F. 80017320823 PAIC8AX007
e-mail: PAIC8AX007@istruzione.it PAIC8AX007@pec.istruzione.it



Circolare n. 452 del 27.08.2024

DESTINATARI

**Ai Docenti e al Personale ATA
assunti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato
successivamente alla data del 01
gennaio 2019**

Oggetto: Comunicazione sulle nuove modalità di espressione della volontà di adesione Fondo Pensione Espero, anche mediante forma di silenzio-assenso ed alla relativa disciplina di recesso.

Con la presente si comunica agli interessati, ovvero lavoratori/trici assunti a tempo indeterminato da dopo il 01 gennaio 2019, che in data 16 novembre 2023 l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali di categoria hanno firmato l'accordo, allegato alla presente, che regola le modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore.

Di particolare interesse rivestono:

l'articolo 4, comma 2, che recita: "Nei nove mesi successivi alla data di "assunzione", il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all'amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al "Fondo", con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione.

Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore, informato nei termini e con le modalità di cui al comma 1, non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto "Fondo" a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi"

L'articolo 5 che disciplina, in prima applicazione, l'adesione mediante silenzio-assenso del lavoratore la cui "assunzione" abbia avuto luogo successivamente al 01 gennaio 2019, ma prima della data di entrata in vigore del presente accordo, nello specifico i commi 2-3-4 forniscono le seguenti informazioni:

Comma 2 "Entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente accordo le amministrazioni forniscono ai lavoratori di cui al comma 1 l'informativa di cui all'art. 4, comma 1, con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione.

L'informativa di cui al presente articolo è resa mediante comunicazione personale agli interessati con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione"

Comma 3 “Nei nove mesi successivi alla data in cui è resa la comunicazione di cui al comma 2, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al Fondo, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione.

Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto Fondo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi”

Comma 4 anche al personale di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall’art.4, commi 3,4,5,6,7,9.

Si invitano, pertanto, le S.V. a leggere attentamente la documentazione allegata (accordo sottoscritto tra ARAN e sindacati, Kit informativo “La previdenza complementare”), al fine di assumere una consapevole decisione in merito alla scelta di aderire o meno al Fondo Espero nei tempi e con le modalità del suddetto accordo.

Per approfondire il tema della previdenza complementare, si rinvia alla guida introduttiva alla previdenza complementare curata da Covip:

<https://www.covip.it/per-il-cittadino/educazione-previdenziale/guida-introduttiva.alla-previdenza-complementare>

Per maggiori informazioni sul Fondo Espero, si rinvia al sito internet del Fondo

<https://www.fondoespero.it>

Si fa presente che l’inoltro dell’informativa, ai sensi dell’art. 2, punto c) dell’accordo Aran-OO.SS, per i dipendenti del settore “scuola” spetta al Ministero dell’Istruzione.

Allegati:

- Accordo ARAN - OO.SS. 16 Novembre 2023
- Kit informativo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Granozzi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

**Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione
al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa
disciplina di recesso del lavoratore**

Il giorno **16 novembre 2023 alle ore 15:00**, ha avuto luogo l'incontro tra le parti che hanno istituito il Fondo pensione Espero.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.

A.Ra.N.	firmato
CGIL	firmato
CISL	firmato
UIL	firmato
CONFSAL	firmato
CIDA	firmato
FLC CGIL	firmato
CISL FSUR	firmato
UIL SCUOLA RUA	firmato
SNALS-CONFSAL	firmato
ANP	firmato
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS	firmato

**Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione
al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa
disciplina di recesso del lavoratore**

Art. 1

Oggetto, campo di applicazione ed efficacia

1. Il presente accordo tra le parti che hanno istituito il Fondo pensione Espero, sottoscritto ai sensi dell'art. 1, comma 157, legge n. 205 del 27 dicembre 2017, ha per oggetto la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.
2. La regolamentazione definita nel presente accordo si applica al personale di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999, in materia di trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti, destinatario del Fondo pensione Espero, che sia stato assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente accordo. L'avvenuta sottoscrizione viene portata a conoscenza delle amministrazioni e del Fondo pensione Espero mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente accordo si intende per:
 - a) “Fondo”: il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola Fondo Pensione Espero;
 - b) “assunzione”: l'assunzione a tempo indeterminato, avvenuta in data successiva al 1° gennaio 2019, in una delle amministrazioni pubbliche i cui dipendenti sono destinatari del “Fondo”; ai fini della individuazione della data di assunzione rileva l'effettiva immissione in ruolo del personale con

relativa decorrenza economica del rapporto di lavoro; non rientra nella nozione di “assunzione” il passaggio tra amministrazioni o tra istituzioni scolastiche per effetto di mobilità, di comando o altra forma di assegnazione temporanea; non è inoltre considerata “assunzione”, ai soli fini del presente accordo, anche se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2019:

- l’assunzione di personale che continua a mantenere il regime di TFS, in base al principio della continuità del rapporto previdenziale;
- l’assunzione di personale già iscritto al “Fondo” in virtù di precedenti rapporti di lavoro;
- il passaggio tra diverse qualifiche del sistema di classificazione professionale del personale non dirigente, nell’ambito della stessa amministrazione.

c) “amministrazione/i”: per i dipendenti del settore “scuola” l’amministrazione si identifica con il Ministero dell’Istruzione; per i dipendenti del settore “Afam” l’amministrazione si identifica con la singola istituzione statale o non statale; le amministrazioni i cui dipendenti siano gestiti attraverso la piattaforma per la gestione dei servizi stipendiali NoiPA danno attuazione al presente accordo - con particolare riferimento ai flussi informativi e di comunicazione successivi all’informativa di cui agli artt. 4, comma 1 e 5, comma 2 - in collaborazione con la suddetta piattaforma, mediante la interconnessione dei rispettivi sistemi informativi.

Art. 3

Modalità di adesione al Fondo pensione Espero

1. L’adesione al “Fondo” è regolata dalle norme di legge sulla previdenza complementare nonché dai regolamenti e direttive in materia, nel tempo emanate da Covip, con particolare riferimento al Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari deliberato in data 22 dicembre 2020, di seguito “Regolamento Covip del 22 dicembre 2020”.

2. L’adesione al “Fondo” avviene:

- a) mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, anche mediante sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dai regolamenti e dalle direttive di cui al comma 1;
- b) mediante silenzio-assenso, con le modalità indicate dal successivo art. 4, nel rispetto delle direttive Covip.

Art. 4

Adesione mediante silenzio-assenso

1. All'atto della firma del contratto individuale di "assunzione", l'amministrazione fornisce al lavoratore una informativa sulle modalità di adesione al "Fondo" disciplinate dal presente accordo, con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione. L'informativa contiene informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul "Fondo", anche mediante rinvio al sito web del Fondo o di siti web istituzionali. Nell'ambito dell'informativa, sono comunque indicati i link al sito web del "Fondo" ove è possibile consultare le informazioni obbligatorie previste, all'atto dell'adesione, dai regolamenti Covip nonché accedere alla modulistica o alla procedura web di cui al comma 3. Dell'informativa resa è fatta espressa menzione nel contratto individuale di "assunzione". Il "Fondo" collabora con le amministrazioni nella definizione, anche in forma standardizzata per tutte le amministrazioni destinatarie del presente accordo, della informativa di cui al presente comma e della modulistica di cui al comma 3.
2. Nei nove mesi successivi alla data di "assunzione", il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all'amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al "Fondo", con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore, informato nei termini e con le modalità di cui al comma 1, non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto "Fondo" a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi.
3. Per manifestare la volontà di adesione, ai sensi del comma 2, primo periodo, il "Fondo" rende disponibile ai lavoratori, attraverso il proprio sito e nel rispetto delle direttive di Covip, la modulistica o una procedura conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione. Le amministrazioni rendono disponibile la modulistica o una procedura conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione per manifestare la volontà di non adesione.
4. Entro il 10 del mese, le amministrazioni comunicano al "Fondo" - nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione - i nominativi dei lavoratori iscritti con la modalità del silenzio-assenso ai sensi del comma 2, per effetto della scadenza del termine dei nove mesi ivi previsto, avvenuta nel corso del mese precedente.

5. La comunicazione al “Fondo” di cui al comma 4, può avvenire anche per il tramite di piattaforme per la gestione dei servizi stipendiali (“NoiPa” o analoghe).
6. L’iscrizione ai sensi del presente articolo avviene nel comparto di investimento “garantito”.
7. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, il “Fondo” comunica al lavoratore iscritto mediante silenzio-assenso:
- a) l’avvenuta adesione e la relativa data da cui decorre l’iscrizione nonché i flussi di finanziamento attivati e gli eventuali ulteriori flussi di finanziamento attivabili;
 - b) il comparto al quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato con l’adesione mediante silenzio-assenso e le altre scelte di investimento disponibili;
 - c) la documentazione di cui all’art. 6, comma 5, del “Regolamento Covip del 22 dicembre 2020” e le indicazioni di cui all’art. 6, comma 6, del suddetto regolamento;
 - d) la possibilità del recesso ai sensi dell’art. 6, con specifica informativa su modalità e termini per l’esercizio di tale diritto nonché sul link al sito del “Fondo” ove è possibile scaricare la modulistica o accedere alla procedura web previste dall’art. 6, comma 3.
8. Le amministrazioni adeguano i contenuti dei contratti individuali al fine di tenere conto di quanto previsto al comma 1.
9. Ferma restando la decorrenza dei contributi dalla data di iscrizione indicata nel comma 2, le amministrazioni interessate iniziano a versare il contributo datoriale ed il contributo a carico del lavoratore, trattenuto a quest’ultimo, entro il secondo mese successivo alla data della comunicazione ricevuta dal “Fondo” ai sensi dell’art. 6, comma 5. Dal momento in cui si attiva il flusso dei contributi, le amministrazioni, il cui è personale è iscritto alle gestioni INPS per il trattamento di fine rapporto, effettuano anche le prescritte comunicazioni all’Istituto, con le modalità dallo stesso previste.

Art. 5

Norma di prima applicazione

1. Il presente articolo disciplina, in prima applicazione, l’adesione mediante silenzio-assenso del lavoratore la cui “assunzione” abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019, ma prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

2. Entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le amministrazioni forniscono ai lavoratori di cui al comma 1 l'informativa di cui all'art. 4, comma 1, con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione. L'informativa di cui al presente articolo è resa mediante comunicazione personale agli interessati con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione.

3. Nei nove mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione di cui al comma 2, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all'amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al "Fondo", con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto "Fondo" a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi.

4. Anche al personale di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7, 9.

Art. 6

Diritto di recesso del personale iscritto mediante silenzio-assenso

1. L'iscritto mediante silenzio-assenso ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 5 dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo.

2. Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di comunicazione dell'adesione ai sensi dell'art. 4, comma 7.

3. Per esercitare il diritto di recesso, l'aderente invia una comunicazione al "Fondo", mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o altri mezzi da questo indicati che garantiscano la certezza della data di ricezione. Per esercitare tale diritto il "Fondo" rende disponibile, attraverso il proprio sito, la modulistica o una procedura conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione.

4. Il "Fondo", entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, procede a rimborsare, al lavoratore e/o all'amministrazione, le somme eventualmente da questi pervenute.

5. Entro il 10 del mese, il “Fondo” comunica alle amministrazioni, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, i nominativi dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di recesso nel corso del mese precedente e per i quali, conseguentemente, non vanno attivati i flussi finanziari di cui all’art. 4, comma 9, nonché i nominativi dei lavoratori che non hanno esercitato tale diritto nei termini previsti e per i quali, conseguentemente, vanno attivati i predetti flussi finanziari.

Art. 7

Norme finali

1. Le parti esprimono, fin d’ora, il proprio positivo avviso in merito al recepimento dei contenuti del presente accordo nello Statuto e nei regolamenti del “Fondo”, con le procedure previste dalle norme che ne regolano il funzionamento.

2. Le parti concordano che eventuali adeguamenti dei processi e flussi di comunicazione previsti dall’art. 4 e dall’art. 6, al fine di consentirne l’ottimizzazione e l’adattamento nel tempo, anche nella prospettiva dei cambiamenti indotti dalla digitalizzazione, potranno essere effettuati d’intesa tra i soggetti coinvolti nei flussi di comunicazione, previa informazione alle parti sottoscrittrici del presente accordo.

3. Nell’ottica di favorire scelte consapevoli ed informate sulla previdenza complementare, le parti valutano positivamente attività ed iniziative delle amministrazioni destinatarie del presente accordo e dei soggetti sindacali rivolte al personale, svolte ove possibile in collaborazione con il Fondo, che perseguano obiettivi di una maggiore conoscenza della previdenza complementare e di una più ampia diffusione della cultura previdenziale.

Dichiarazione congiunta

Le parti sono concordi nel valutare l’estensione delle disposizioni del presente accordo relative all’adesione mediante silenzio-assenso anche al personale a tempo determinato, con particolare riferimento ai rapporti annuali o a quelli di durata coincidente con quella dell’anno scolastico. A tal fine, ritengono utile, anche alla luce dell’esperienza applicativa del presente accordo, valutare congiuntamente la possibilità di tale estensione, entro il 1° settembre 2023. Resta fermo, comunque,

che a tale personale si applicano integralmente le disposizioni relative all'adesione espressa di cui all'art. 3, comma 2, lett. a).



EDIZIONE 01

kit informativo

La previdenza complementare

www.fondoespero.it | 

Benvenuto/a nel “kit informativo” del Fondo Scuola Espero.

Fondo Espero nasce per supportare i lavoratori della scuola pubblica nella **costruzione di un risparmio previdenziale, fiscalmente agevolato, finalizzato ad un futuro più sereno e una maggiore sicurezza al momento del pensionamento.**

Nelle prossime pagine troverai tutte le informazioni utili per conoscere il Fondo e comprendere il suo funzionamento; ti guideremo nell'approfondimento dei temi più importanti in modo facile e intuitivo.

Questa guida, infatti, ha l'obiettivo di informare i lavoratori e, al contempo, contribuire alla diffusione della cultura previdenziale al fine di consentire a tutti di conoscere il contesto, scoprire i vantaggi e valutare serenamente la soluzione migliore per il proprio futuro previdenziale.

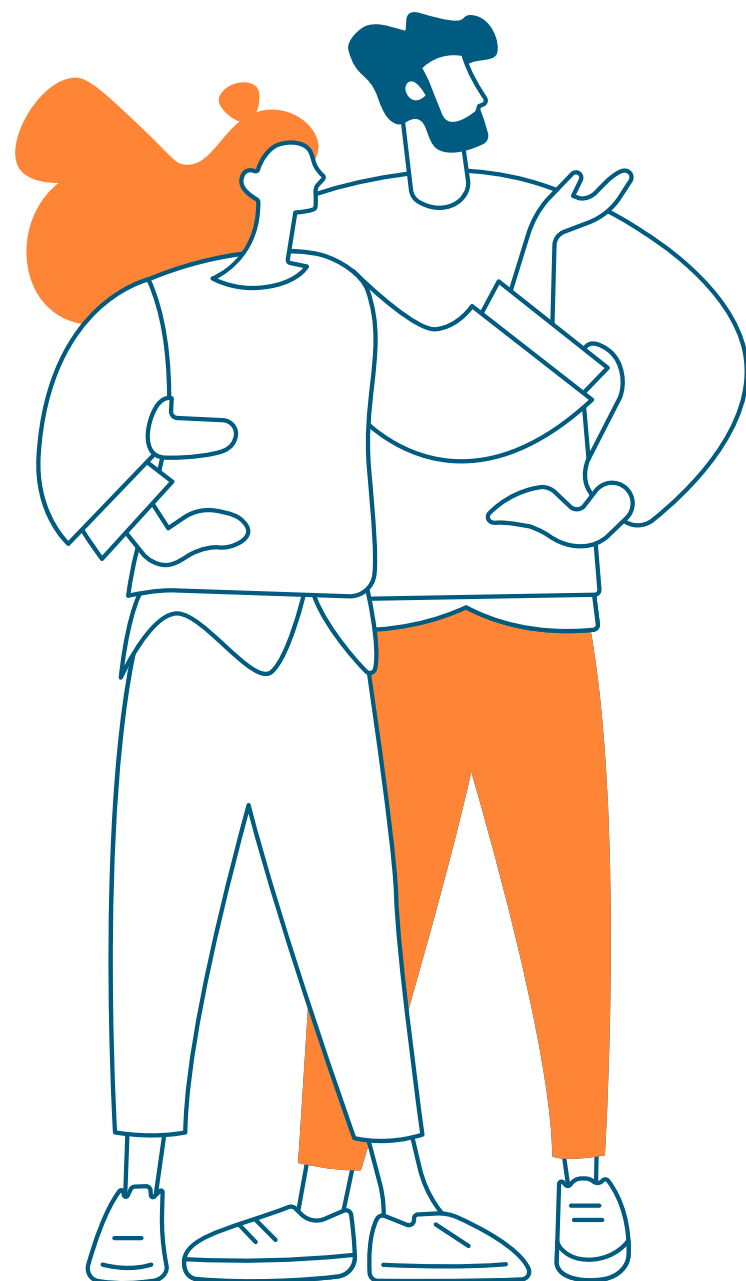
È il momento di fare il primo passo; prenditi qualche minuto per scorrere le prossime pagine; se dovessi avere qualche dubbio o necessità di approfondimenti o stime personalizzate, contattaci; Fondo Espero è a tua disposizione.

Buona lettura e... Buon futuro!

06 52279155 | info@fondoespero.it



I vantaggi dell'adesione



1.

Una pensione in più

Fondo Espero ti permette di **beneficiare**, al momento del pensionamento, **di un assegno pensionistico aggiuntivo** alla pensione pubblica, aumentando così la tua futura copertura previdenziale. Una soluzione essenziale per colmare il "gap previdenziale" e puntare ad un futuro all'altezza delle tue aspettative.

2.

Il contributo del datore di lavoro

Iscrivendoti a Espero hai diritto ad un **contributo a carico del datore di lavoro** pari all'1% della busta paga, versato direttamente nella posizione individuale. Il lavoratore non iscritto al Fondo, di fatto, rinuncia a questo contributo contrattualmente previsto, con impatti economici importanti, soprattutto nel lungo termine.

3.

I vantaggi fiscali

Le somme versate sul conto pensionistico personale presso il Fondo sono **deducibili fiscalmente** dal reddito imponibile (garantendo uno sconto fiscale pari all'aliquota IRPEF più alta) e le prestazioni prima e dopo il pensionamento beneficiano della tassazione agevolata.

4.

Costi trasparenti e contenuti

I fondi pensione negoziali - come Espero - sono associazioni senza scopo di lucro. Pertanto, non dovendo generare ricavi per soggetti differenti dai lavoratori iscritti, possono garantire una **struttura dei costi estremamente contenuta** rispetto ad altri prodotti finanziari.

5.

Tutele sugli investimenti

I contributi versati al Fondo sono investiti da gestori specializzati con elevata professionalità scelti periodicamente dal Consiglio di Amministrazione di Espero. Il patrimonio del Fondo, poi, è separato e custodito dalla Banca Depositaria, per la **massima tutela dei lavoratori associati**.

6.

Tutto a portata di click

Puoi aderire al Fondo direttamente online dal Portale NoiPa e tenere sotto controllo la tua posizione in qualsiasi momento accedendo **all'area riservata online**.

Perché sei qui: gap previdenziale e silenzio assenso

In data 16/11/2023 è stato firmato l'Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo Scuola Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.

In cosa consiste e perché è stato firmato?

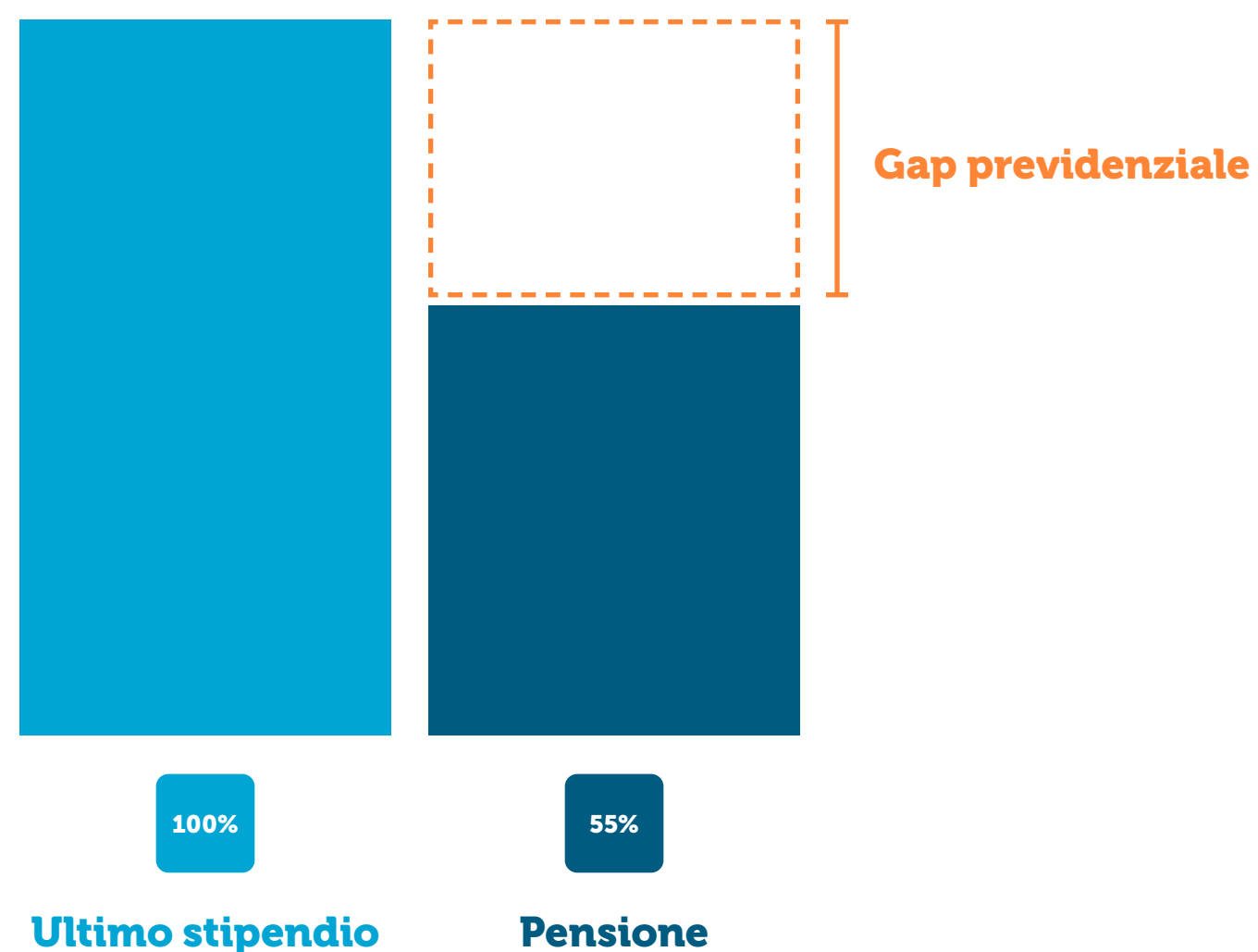
L'Accordo è rivolto a tutti coloro che hanno sottoscritto un contratto a tempo indeterminato dal 1/01/2019 e per coloro che saranno assunti, al fine di sensibilizzare i lavoratori sul tema della previdenza complementare.

Che cos'è il gap previdenziale?

Il gap previdenziale rappresenta la differenza tra la prima rata della pensione erogata e l'ultimo stipendio da lavoratore. In estrema sintesi: maggiore sarà il gap e tanto più difficile sarà mantenere il tenore di vita raggiunto al termine della carriera lavorativa.

Con le riforme della previdenza pubblica succedutesi negli ultimi 30 anni, infatti, la differenza tra la pensione erogata dall'INPS e l'ultimo stipendio percepito è via via aumentata.

Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato nei prossimi 10 anni la pensione di base corrisponderà a circa il 60% dell'ultimo stipendio. **Una differenza evidente.**



Appare chiaro che, secondo queste stime, la pensione pubblica, da sola, non sarà sufficiente una volta raggiunta la pensione.



Come colmare il gap previdenziale?

Iscriversi a forme di previdenza complementare per accantonare risorse destinate a una “seconda pensione” che andrà a sommarsi a quella erogata dall'INPS e consentirà di ridurre sensibilmente il gap previdenziale.

Il fondo pensione è dunque uno strumento che, sfruttando il fattore tempo, offre un'opportunità indispensabile per il futuro: un reddito più stabile durante la vecchiaia.

Come funziona il silenzio assenso?

Con il Silenzio Assenso, dunque, **Se sei un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2019 sarai informato dal datore di lavoro riguardo al meccanismo del silenzio assenso. Da quella data avrai 9 mesi per decidere se:**

- **Aderire volontariamente al Fondo;**
- **Comunicare al datore del datore di lavoro che non intendi aderire al Fondo.**

Al termine dei 9 mesi, se non avrai effettuato alcuna scelta, sarai iscritto per silenzio assenso e avrai 30 giorni per recedere dall'adesione silente. Trascorso questo ulteriore termine, sarai iscritto ad Espero e beneficerai di tutti i vantaggi previsti dall'adesione. Scopriamo insieme quali sono.

PER CONSULTARE LE ISTRUZIONI DI ADESIONE E DINIEGO:

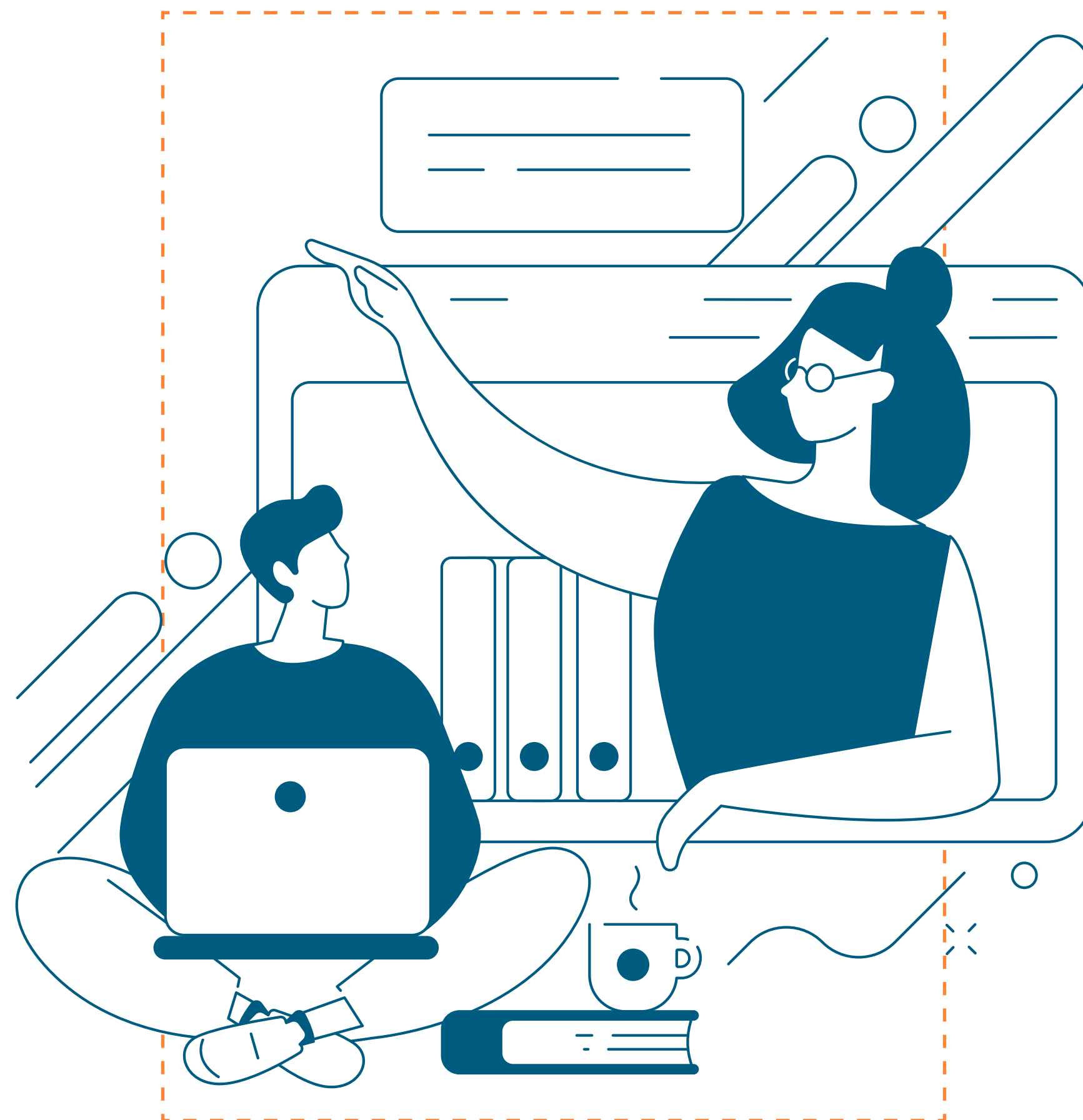
[CLICCA QUI](#)



Fondo Scuola Espero: una panoramica

Fondo Espero è il fondo pensione negoziale nazionale per tutti i lavoratori del comparto scuola: insegnanti, dirigenti scolastici, direttori amministrativi, collaboratori scolastici ecc.

Ad oggi, sono circa 100.000 i lavoratori del comparto scuola che hanno scelto Fondo Espero rendendolo uno dei fondi pensione negoziali con più lavoratori iscritti d'Italia. Inoltre, 20 mila lavoratori hanno già usufruito della prestazione pensionistica una volta raggiunto il pensionamento.



“Ad oggi, sono circa 100.000 i lavoratori del comparto scuola che hanno scelto Fondo Espero”

Cos'è un fondo pensione negoziale?

Un fondo pensione negoziale è una forma di previdenza complementare istituita dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale.

Fondo Scuola Espero nasce all'interno del contratto di lavoro del comparto scuola ed è istituito sotto forma di associazione senza scopo di lucro; il suo unico obiettivo è permettere ai lavoratori iscritti di accantonare risorse per la costruzione di un risparmio e integrare la pensione di base grazie ad una pensione complementare, anche reversibile (in favore del coniuge o di altri soggetti da te designati), erogata dal Fondo.

Tutti i fondi pensione negoziali sono autorizzati dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) e iscritti in un apposito Albo Pubblico tenuto dalla COVIP stessa. Fondo Espero è iscritto a tale Albo con il n.145.

Come funziona il Fondo Scuola Espero?

Essendo un'associazione senza scopo di lucro, Fondo Espero è amministrato da diversi organi, eletti per rappresentare i lavoratori e i datori di lavoro. Tutti gli organi del Fondo, infatti, sono a composizione paritetica, vale a dire da uno stesso numero di rappresentanti dei lavoratori e di rappresentanti dei datori di lavoro. Gli organi sono:

- **Assemblea dei delegati**
- **Consiglio di amministrazione**
- **Collegio dei sindaci**
- **Presidente e Vicepresidente**

Per massima tutela dei lavoratori, il patrimonio del Fondo Espero, composto dai versamenti accantonati dagli iscritti, e gli investimenti sono sottoposti ad un rigido sistema di controlli e vigilanza.

Gli organi di controllo sono così organizzati:

- **Collegio Sindacale**
- **Banca Depositaria**
- **Funzione gestione del rischio**
- **Funzione di revisione interna**
- **Commissione di Vigilanza**
- **Organi pubblici di controllo dei gestori**
- **Società di revisione esterna**

PER CONOSCERE NEL DETTAGLIO GLI ORGANI DI FONDO ESPERO

[CLICCA QUI](#)

1.

La previdenza complementare: una sintesi

Il sistema previdenziale italiano, negli ultimi anni, è cambiato sia nelle modalità di calcolo delle pensioni, sia per quanto riguarda l'età per accedere alla pensione INPS. Si sta assistendo ad una progressiva riduzione della pensione pubblica: aumenta la differenza tra l'ultimo stipendio percepito e la pensione erogata, il cosiddetto gap previdenziale.

Oggi più che mai, vi è la necessità di valutare con attenzione il proprio futuro previdenziale e scegliere in modo consapevole come integrare la pensione di base.

È proprio in questo contesto che è nata la previdenza complementare per come la conosciamo oggi (D.Lgs. 124/1993 e D.Lgs. 252/2005): un sistema, fiscalmente agevolato, per accantonare risparmio per costruire una “seconda pensione” che andrà ad integrare quella erogata dal sistema pubblico.

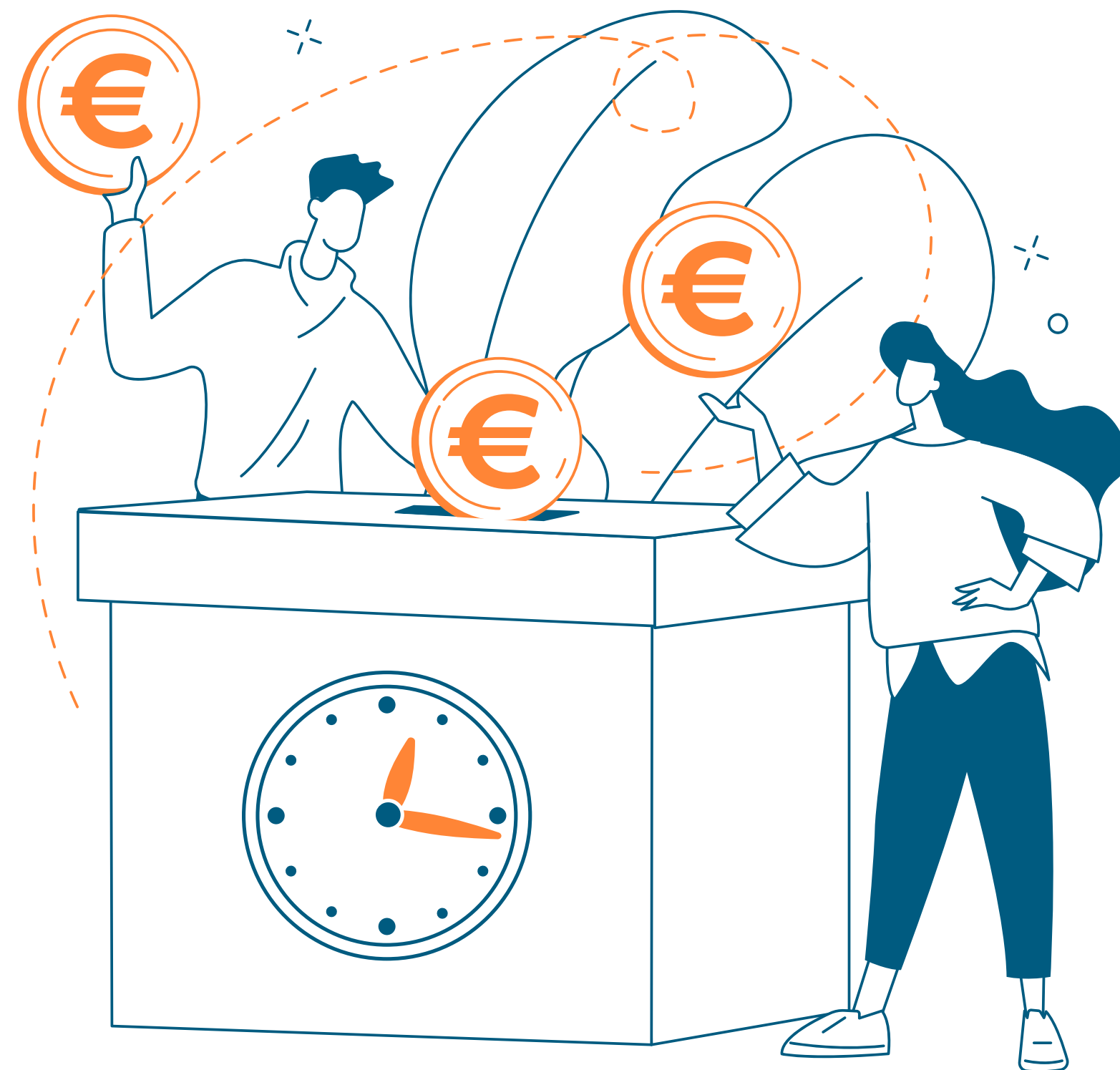
Ogni lavoratore ha la possibilità di aderire liberamente ad un fondo pensione negoziale e beneficiare di importanti vantaggi contrattuali (il contributo a carico del datore di lavoro) e fiscali (deducibilità fiscale dei versamenti al Fondo e della tassazione agevolata in fase di uscita).

Le somme versate al fondo sono custodite presso la Banca Depositaria e investite, con un grado di rischio scelto dall'iscritto, nei mercati finanziari da gestori specializzati e selezionati tramite gara pubblica, dal Fondo.

L'investimento nel Fondo Pensione richiede piccoli accantonamenti mensili, sfruttando una delle risorse più importanti in finanza, nonché l'elemento che tutti i giovani hanno a disposizione: il tempo.

Ad oggi, la previdenza complementare offre gli strumenti per migliorare il nostro benessere economico nel futuro.

Il fondo pensione negoziale, infatti, è la forma di risparmio più adatta per bilanciare le incertezze che derivano dalle riforme del sistema previdenziale italiano. Grazie a fondo pensione potrai affrontare il tuo futuro previdenziale con fiducia e serenità.



“L'investimento nel Fondo Pensione non richiede esborsi importanti, ma permette di sfruttare una delle risorse più importanti in finanza, nonché l'elemento che tutti i giovani hanno a portata di mano: il tempo.”

1.1

Cosa verso nel fondo pensione?

Il fondo pensione negoziale nasce per aiutarti ad accantonare un risparmio utile per il tuo futuro previdenziale senza necessità di esborsi importanti.

Il versamento ad Espero si compone di 3 elementi:

- Il contributo base a carico del lavoratore
- Il contributo a carico del datore di lavoro
- Il TFR

Ad Espero verrà infatti versato il tuo contributo base, direttamente da busta paga (pari all'1% del lordo) previsto dal contratto di lavoro, grazie al quale ricevi il contributo a carico del datore di lavoro. In aggiunta puoi decidere di destinare al Fondo un contributo volontario fino al 20% modificabile online in qualsiasi momento e in piena autonomia.

Infine, anche il TFR alimenta la tua posizione. Aderendo a Fondo Scuola Espero, il tuo TFR verrà destinato e maturato al Fondo. Questa scelta non ha impatti diretti sul "netto in busta paga" e ti consente di iniziare a risparmiare, senza sforzo.

1.2

Il contributo a carico del datore di lavoro

Il contributo a carico del datore di lavoro è il primo, importante, vantaggio di cui puoi beneficiare iscrivendoti, da subito, a Fondo Scuola Espero. **Destinando il tuo TFR e il contributo base, ottieni il diritto a ricevere un contributo aggiuntivo dell'1% del tuo reddito totalmente a carico del datore di lavoro.** Si tratta di un importo, previsto dal tuo contratto, a cui i lavoratori del comparto scuola non iscritti al Fondo Espero stanno rinunciando, mese dopo mese.

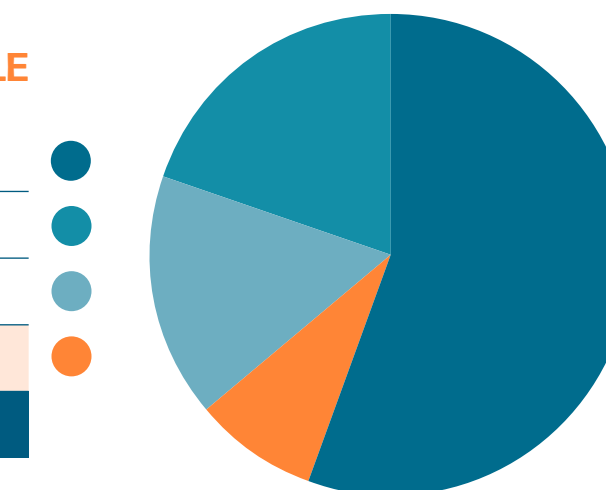
ATTENZIONE! Il contributo a carico del datore di lavoro è riconosciuto solo ai lavoratori iscritti a Fondo Espero, nel caso di iscrizione ad un fondo pensione aperto o ad un piano individuale pensionistico, il lavoratore non otterrà il contributo a carico del datore di lavoro.

Vediamo insieme un esempio concreto:

Marta è iscritta ad Espero dal 2007, anno in cui entra in ruolo come docente; oggi con una retribuzione mensile lorda di circa 2.600,00 euro, versa il contributo base (1%=26 euro) e un contributo volontario (1%=26 euro) per un totale di circa 52,00 euro lordi mensili a suo carico. A questi si aggiunge il contributo datoriale (1%=26 euro) e il TFR. Ecco la sua posizione al 31 dicembre 2022:

RIEPILOGO POSIZIONE INDIVIDUALE

TFR	30.690,45 €
Rendimento	10.855,59 €
Aderente	8.928,34 €
Azienda	4.613,61 €
TOTALE:	55.087,99 €



** i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri*

2.

I vantaggi fiscali

Il fondo pensione rappresenta una forma di risparmio a cui vengono riconosciute, a livello normativo, importanti agevolazioni fiscali, lungo tutto il percorso nel Fondo, non previste per altre forme di risparmio.

Nel dettaglio

- Le somme versate al Fondo (ad esclusione del TFR) **sono deducibili fiscalmente** dal reddito imponibile (in sostanza, non sono soggette a tassazione in fase di accumulo e saranno tassate con aliquota agevolata in fase di erogazione) fino ad un massimo di 5.164,57€ all'anno.

Paolo ha le seguenti caratteristiche reddituali e si iscrive ad Espero:

- Reddito annuo lordo: 20.000 €;**
- Contributo lavoratore:** 1% base + 4% che decide di versare volontariamente per un totale di **circa 1.000 € lordi annui;**
- Contributo datore:** 1% per un totale di **circa 200 € lordi annui.**

Grazie alla deducibilità, sul contributo totale di circa 1200 €, ottiene un **risparmio fiscale di circa 266,00 €**. Quello che versi attraverso il cedolino stipendiale viene dedotto direttamente nella CU dal datore di lavoro. In caso di versamenti tramite bonifico questi dovranno essere inseriti nella dichiarazione dei redditi.

- I rendimenti annuali ottenuti dai tuoi investimenti beneficiano di una **tassazione di favore**: sono tassati con un'aliquota massima del 20%, rispetto al 26% normalmente applicato ad altri strumenti finanziari.

- Per i neoiscritti i contributi versati al fondo sono sottoposti a **tassazione separata con un'aliquota agevolata**: 15% (che si riduce di uno 0,30% all'anno per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad arrivare ad un minimo del 9%). Un vantaggio importante, considerando, ad esempio, la tassazione a cui è sottoposto il TFR liquidato dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro (dal 23% circa in su)

PER APPROFONDIRE LA TASSAZIONE APPLICATA A FONDO ESPERO

CLICCA QUI



Fase di contribuzione

Tassazione applicata ai versamenti al fondo pensione?

Deducibilità fiscale
(sconto fiscale almeno dal 23% fino al 43% in base al reddito)



Fase di accumulo

Tassazione sui rendimenti maturati?

Aliquota del 20% sui rendimenti (anziché 26%)



Fase di erogazione

Tassazione sugli importi liquidati dal fondo pensione?

Tassazione dal 15% al 9%

3.

Quanto risparmi con Fondo Scuola Espero?

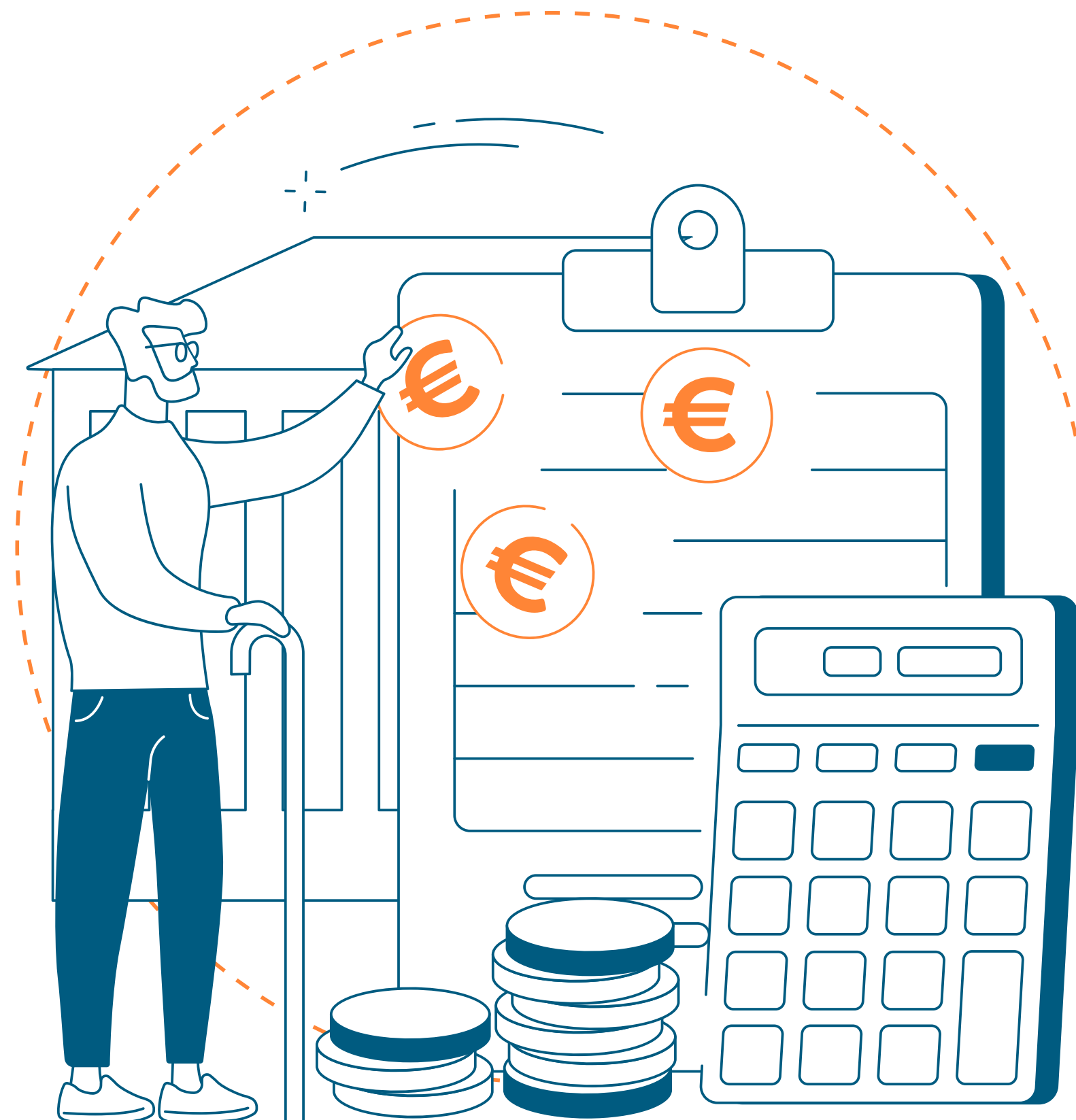
I bassi costi di gestione sono un vantaggio di rilievo quando si parla di investimenti a lungo termine, in quanto nel tempo ti permettono di risparmiare e ottenere un capitale finale nettamente più elevato.

In sostanza: ogni punto percentuale di costi in meno si traduce in maggior rendimento netto riconosciuto al lavoratore. In un orizzonte di 35 anni questo vantaggio ssi traduce in un risparmio di diverse migliaia di euro

A differenza di altri strumenti finanziari, Fondo Espero è un'associazione senza scopo di lucro nata dalla contrattazione e, per questo, può proporre una struttura di costi estremamente contenuta ai propri associati.

PER CONSULTARE I COSTI DI FONDO ESPERO

CLICCA QUI



“I bassi costi di gestione sono un vantaggio di rilievo quando si parla di investimenti a lungo termine”

4.

L'investimento

Aderire ad un fondo pensione, in sintesi, significa investire parte dei propri risparmi per accumulare un montante (capitale + interessi) utile ad integrare la pensione che verrà erogata dal sistema pubblico.

Si tratta, quindi, di un investimento e, per questo motivo, è importante valutare con attenzione il comparto a cui destinare i tuoi risparmi. Per una buona gestione dell'investimento, il parametro fondamentale da cui iniziare la scelta del comparto è l'orizzonte temporale che, nel caso di un Fondo pensione, corrisponde al tempo che intercorre tra l'adesione e la data ipotetica del pensionamento. È in funzione dell'orizzonte temporale, infatti, che sarà possibile valutare il grado di rischio e rendimento più coerente con la situazione.

In breve, è consigliabile tarare le opzioni tenendo conto di questi 3 elementi:

- **caratteristiche personali (reddito, capacità di risparmio)**
- **orizzonte temporale (tempo al pensionamento)**
- **propensione al rischio (aspettativa di rendimento)**



“Aderire ad un fondo pensione, in sintesi, significa investire parte dei propri risparmi per accumulare un montante (capitale + rendimento) utile ad integrare la pensione che verrà erogata dal sistema pubblico”



4.2

Il funzionamento

I contributi versati al Fondo sono investiti in strumenti finanziari (come azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) sulla base della politica di investimento definita per ciascun comparto del fondo, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento.

Le risorse del Fondo sono depositate presso una banca depositaria, che svolge il ruolo di custode del patrimonio e controlla la regolarità delle operazioni di gestione.

Tutti i gestori di Espero hanno un elevato livello di professionalità e sono soggetti al controllo di specifici organismi esterni al fondo (Banca d'Italia, ISVAP, CONSOB). Inoltre, tutte le attività del Fondo sono controllate dalla COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

4.1

I comparti

Per adattarsi alle esigenze di ciascun lavoratore, Espero mette a disposizione due comparti di investimento con un diverso grado di rischio possibile rendimento, in relazione all'orizzonte temporale di riferimento:

CRESCITA

Fa per te se ti mancano molti anni alla pensione

Rischio: Medio

l'investimento si pone l'obiettivo di realizzare una rivalutazione del capitale investito nella misura del 2% di incremento del valore oltre l'inflazione.

GARANZIA

Fa per te se sei prossimo alla pensione

Rischio: basso

il comparto consolida l'investimento e prevede l'opzione di garanzia del capitale in caso di richiesta di prestazione

Con il passare del tempo e con l'avvicinarsi del "traguardo" previdenziale, l'iscritto a Fondo Scuola Espero potrà valutare di modificare il comparto di investimento e, quindi, modulare anche il rischio relativo all'investimento stesso.

Di norma, infatti, man mano che ci si avvicina al momento della pensione è consigliabile spostarsi verso il comparto con grado di rischio minimo per consolidare i rendimenti e ridurre gli impatti di eventuali oscillazioni di mercato. Il comparto di garanzia, infatti, prevede l'opzione di garanzia del capitale in caso di richiesta di prestazione. In ogni caso, il lavoratore associato ad Espero ha la possibilità di modificare il comparto trascorsi 12 mesi dall'ultima modifica, senza limitazioni.

PER CONSULTARE I DETTAGLI DEI COMPARTI DI INVESTIMENTO PROPOSTI DAL FONDO

[CLICCA QUI](#)

5.

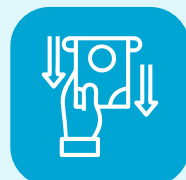
Le prestazioni: uno strumento flessibile

Quando si ragiona nel lungo periodo come per il fondo pensione, spesso è difficile immaginare gli scenari e le esigenze del futuro. Per questo il Fondo si presenta come strumento flessibile che si adatta alle tue esigenze, anche quelle più imprevedibili e per cui serve una risposta immediata per te o per la tua famiglia. Il fondo pensione ti offre diverse tipologie di prestazione prima e dopo il pensionamento.

Prestazioni prima del pensionamento

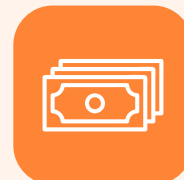


Anticipazioni



Riscatti

Prestazioni al pensionamento



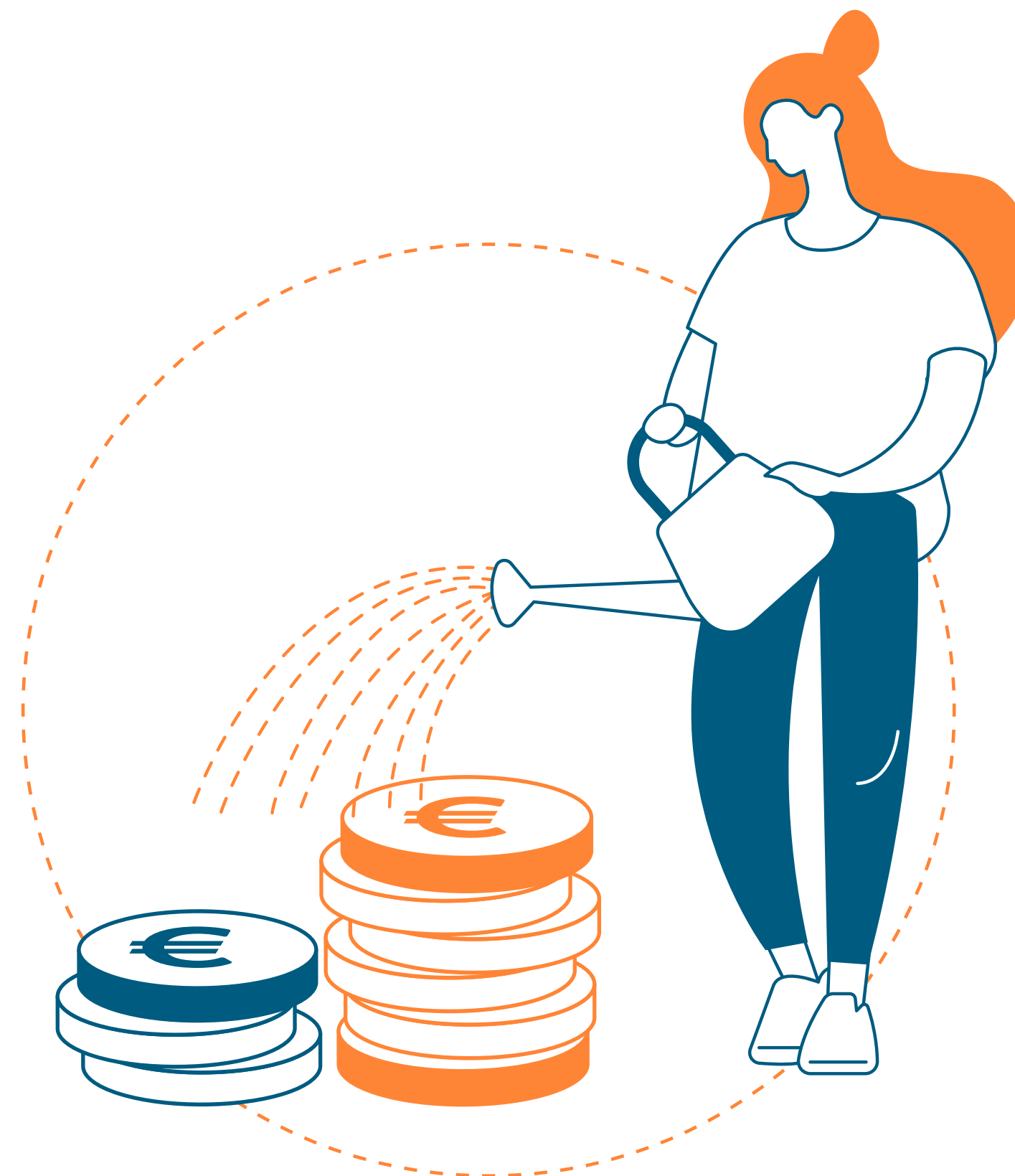
Capitale



Rendita



RITA



“il Fondo si presenta come strumento flessibile che si adatta alle tue esigenze, anche quelle più imprevedibili e per cui serve una risposta immediata per te o per la tua famiglia”

5.1

Le anticipazioni



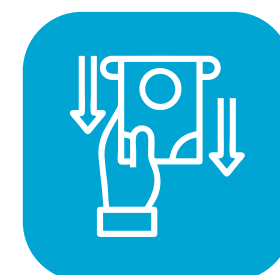
Benché l'obiettivo finale del Fondo pensione è la protezione previdenziale e il mantenimento del capitale fino al pensionamento, **Espero è uno strumento flessibile e pronto a supportarti nelle esigenze della tua vita** con la possibilità di richiedere degli anticipi sul montante maturato. Le motivazioni a sostegno delle richieste possono essere specifiche (spese sanitarie, acquisto o ristrutturazione della prima casa), ma anche generiche (nel caso di anticipo per “ulteriori esigenze”).

Ogni iscritto ha poi la facoltà di reintegrare la posizione, in modo del tutto volontario, mediante versamenti, beneficiando di importanti vantaggi fiscali.

L'anticipazione può riguardare l'intera posizione accumulata (contributi lavoratore, contributi del datore di lavoro, rivalutazioni maturate) o una sua parte, ad eccezione del TFR.

PER APPROFONDIRE LE TIPOLOGIE DI ANTICIPAZIONI

CLICCA QUI



5.2

Il riscatto

Se sei iscritto al Fondo Espero puoi richiedere il riscatto di quanto maturato presso il Fondo in caso di cessazione del rapporto lavorativo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche.

PER APPROFONDIRE LE MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE IN CASO DI DECESSO

CLICCA QUI

5.3

Trasferimento

La scelta del fondo a cui aderire non è definitiva. Ogni iscritto alla previdenza complementare ha infatti la possibilità di trasferire la posizione maturata da un fondo pensione ad un altro, senza penalizzazioni e mantenendo gli anni di iscrizione maturati (utili, ad esempio per le richieste di anticipo). Infatti, trascorsi 3 anni dall'adesione puoi decidere di trasferire il montante maturato in un'altra forma pensionistica senza essere soggetto a tassazione. Nel caso in cui vengano persi i requisiti di partecipazione al fondo, puoi trasferire la tua posizione a prescindere dagli anni di permanenza nel fondo.





5.4

Cosa succede alla pensione

Le prestazioni previdenziali

Al termine del tuo percorso lavorativo potrai beneficiare dei risparmi che hai accantonato nel tuo fondo pensione mantenendo il tuo tenore di vita. Anche in questa fase, il Fondo Scuola Espero offre diverse opzioni per consentire a tutti di soddisfare le proprie esigenze.

Una volta raggiunto il pensionamento, Espero provvederà ad erogare la tua pensione secondo l'opzione da te scelta fra quelle offerte dal fondo. Potrai quindi decidere se richiedere l'intera posizione in rendita, in capitale o, in caso di montante elevato, potrai richiedere fino al 50% in capitale e la restante parte in rendita.

SE SEI INTERESSATO A CONOSCERE LE TIPOLOGIE DEL FONDO

CLICCA QUI

5.5

RITA

Anticipare la pensione?

Con il Fondo si può

Dal 2018 gli iscritti al fondo pensione hanno una possibilità in più: uno strumento che fornisce maggiore flessibilità in fase di uscita dal mondo del lavoro.

In estrema sintesi: il lavoratore iscritto a Fondo Scuola Espero, nel caso di cessata attività lavorativa nei 5/10 anni antecedenti al pensionamento, ha la possibilità di richiedere una rendita al fondo pensione.



R.I.T.A., infatti, è l'acronimo di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata e, di fatto, si tratta di un'erogazione frazionata del montante accumulato sotto forma di rendita. Al momento dell'attivazione della RITA, puoi decidere di destinare tutto il capitale accumulato nel fondo pensione alla rendita temporanea, oppure di riscattarne solo una parte. La somma verrà quindi erogata periodicamente con rate trimestrali.

Esistono quindi 2 "tipologie" di R.I.T.A.:

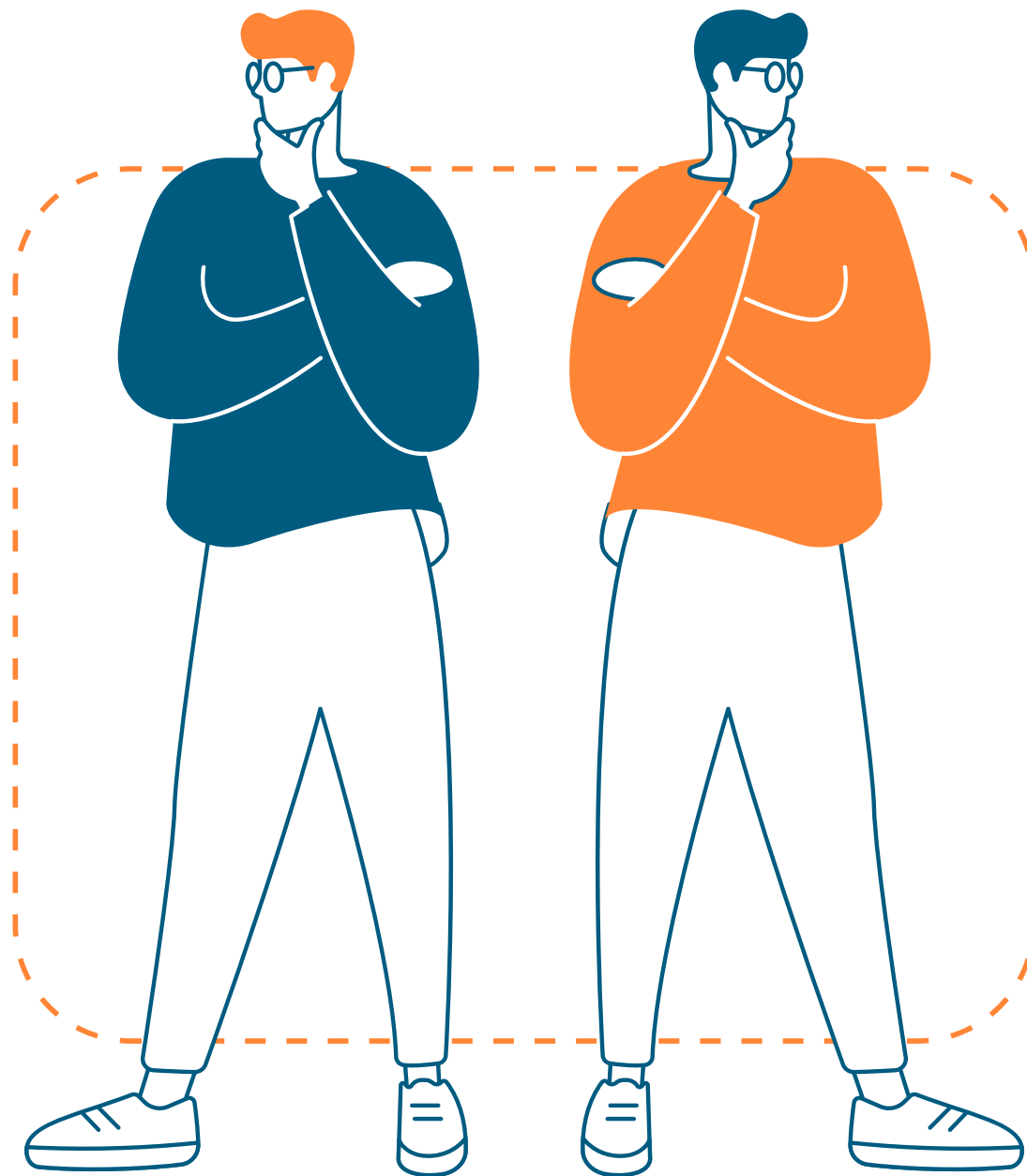
- **R.I.T.A. 5 anni**
- **R.I.T.A. 10 anni**

PER APPROFONDIRE I REQUISITI PER ACCEDERE ALLA RITA

CLICCA QUI

6.

I gemelli: iscritto e non iscritto



Aderire conviene? Ecco un confronto fra due “gemelli”: lavoratore iscritto e lavoratore non iscritto

Il confronto che andremo ad evidenziare è costruito su un lavoratore iscritto a Fondo Espero dal 2018 a cui è applicato il CCNL del comparto scuola. Nella colonna di sinistra, è invece evidenziata la situazione del lavoratore non iscritto.

	lavoratore non iscritto	gemello iscritto
	☐	☒
	Contributo azienda	
	☐	☒
	Rendimenti dell'investimento	
	☐	☒
	Tassazione agevolata TFR	
		

Come si può notare, oltre al TFR viene versata anche la contribuzione minima (contributo lavoratore), pari al 1% della retribuzione lorda mensile, il lavoratore iscritto beneficia del contributo a carico dell'azienda di pari importo. Il lavoratore non iscritto, quindi, non ha diritto al contributo contrattuale previsto dal CCNL di riferimento, con impatti economici importanti. Inoltre, destinando tali versamenti al Fondo si accumulano i rendimenti degli investimenti maturati durante il corso degli anni.

Al momento della richiesta di prestazione pensionistica, l'iscritto al fondo beneficia di una tassazione agevolata sugli importi versati dal 2018 in poi. Infatti, al lavoratore non iscritto, al momento della liquidazione del TFR da parte dell'azienda verrà applicata, sul TFR stesso, una tassazione almeno dal 23% in su almeno, che cresce all'aumentare del reddito.

Il lavoratore iscritto, invece, avrà diritto ad una tassazione massima del 15%, che si va a ridurre di 0,30 punti percentuali per ogni anno di adesione a Espero complementare successivo al quindicesimo, fino ad arrivare all'aliquota minima del 9%. L'iscritto al Fondo, sugli importi versati dal 2018 in poi, pagherà quindi almeno un 11% di tasse in meno.



7.

Cosa prevede l'accordo e come fare per iscriversi

Se hai sottoscritto un contratto a tempo indeterminato dal 1/01/2019, riceverai l'Informativa da parte dell'Amministrazione (Ministero) e, da quella data, avrai 9 mesi per informarti e valutare la scelta.

Coloro che saranno assunti successivamente alla stipula dell'accordo, riceveranno l'Informativa alla sottoscrizione del contratto.

Durante i 9 mesi potrai ADERIRE VOLONTARIAMENTE o esprimere il diniego (la procedura per il diniego sarà illustrata nell'Informativa).

Al termine dei 9 mesi, in caso di mancata scelta, si attiverà l'adesione al Fondo con possibilità di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni.

Sii protagonista del tuo futuro: puoi aderire a Fondo Espero direttamente da NoiPA.



via Cavour 310, 00184 Roma
06 52279155 | segreteria@PEC.fondoespero.it | info@fondoespero.it
www.fondoespero.it | 